



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società semplice Viskorsa di Matteo ed Eleonora Tognoni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Sbisà e Monica Carlin, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Trento, Via S.Maria Maddalena n.12;

*contro*

Comune di Storo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure domiciliato;

*nei confronti di*

Azienda Agricola Allevamenti Carli, di Carli Marco e Massimiliano, ed Azienda Agricola Azzolini Leonardo, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Angelini, nel cui studio in Trento, Via Manzoni n.16, sono pure elettivamente domiciliate;

*per l'annullamento:*

- del provvedimento del Comune di Storo di concessione alle aziende agricole controinteressate della “Malga Vacil”, comunicato con nota del 5.5.2014 prot. n. 0004352, anziché all’azienda agricola ricorrente risultata aggiudicataria a seguito di asta pubblica di data 17.4.2014, e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la nota del 18.4.2014 prot. n. 0003963

nonchè per la caducazione del contratto di concessione eventualmente stipulato e per il risarcimento dei danni;

e, per i motivi aggiunti depositati il 30 giugno 2014:

- del contratto di concessione sottoscritto tra il Comune di Storo e le contro interessate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Storo e delle aziende agricole Allevamenti Carli ed Azzolini Leonardo;

Visto il ricorso incidentale proposto dalle predette aziende agricole;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il Comune di Storo ha indetto una gara pubblica per la concessione della “Malga Vacil” (p.ed. 526 e pp.ff. 5607, 5608, 5510/1 C.C. Storo e pp.ff. 845,846 e 847/1 C.C. Lodrone) per le stagioni d'alpeggio 2014-2018, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa rispetto al canone annuo

posto a base d'asta (Euro 16.500,00).

La lex specialis ha peraltro previsto (§ 2) il diritto di prelazione a favore del concessionario uscente, consentendone il subentro in luogo del miglior offerente alle condizioni più vantaggiose per l'amministrazione, purchè partecipante alla gara, non in forma associata, ed in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando.

A seguito dell'espletamento delle operazioni concorsuali, fra le due uniche offerte presentate, è risultata più vantaggiosa quella inoltrata dalla Società Viskorsa, per un canone annuo di Euro 27.150,00, rispetto a quella, pari ad Euro 16.650,00, congiuntamente presentata dalle ditte Allevamento Carli e Azzolini Leonardo.

Queste ultime tuttavia, dichiarando di voler esercitare il sopra cennato diritto di prelazione in quanto concessionarie uscenti, hanno riformulato la propria offerta in Euro 27.151,00, e sono subentrate, in luogo della Società Viskorsa, nell'aggiudicazione definitiva della concessione;

La Società ricorrente ha impugnato, previa richiesta di adozione di misure cautelari, il definitivo provvedimento di aggiudicazione, come disposto a favore delle ditte Carli ed Azzolini a seguito della prelazione esercitata.

Il gravame è stato affidando al seguente unico motivo:

“Eccesso di potere per violazione ed errata applicazione della lex specialis (art. 2 del bando) per travisamento dei presupposti”.

Con esso l'interessata sostiene che l'amministrazione avrebbe fatto mal governo della clausola di prelazione individuata nella lex specialis, posto che l'offerta unitariamente presentata dalle ditte Allevamento Carli e Azzolini, in quanto redatta in forma associata, non avrebbe rispettato la condizione al riguardo stabilita per l'esercizio di tale diritto (“non in

forma associata”).

Con Decreto di data 16.5.2014, pronunciato ex art. 56 cod. proc. amm., è stata rigettata la richiesta di misure cautelari monocratiche.

Si sono costituiti in giudizio l'amministrazione comunale e le ditte controinteressate, contestando la fondatezza del gravame ed instando per il rigetto dello stesso.

Con ordinanza cautelare n.47/14 di data 30.5.2014 il Collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione formulata dalla ricorrente.

Nel prosieguo del giudizio le ditte Carli ed Azzolini, già costituite, hanno promosso ricorso incidentale, notificato in data 19/20 giugno 2014, rilevando che l'offerta presentata in gara dalla Società Viskorsa, pari ad euro 27.150,00 annui, doveva ritenersi illegittimamente formulata, in quanto sottoscritta unicamente dal socio amministratore Matteo Tognoni, e non congiuntamente con l'altro socio, pure amministratore, Eleonora Tognoni, come previsto nello statuto societario.

Ne conseguirebbe che il Comune di Storo avrebbe dovuto escludere dalla partecipazione alla gara, fin dall'inizio, l'offerta presentata da Viskorsa, atteso che per impegni superiori ad Euro 50.000,00 lo statuto sociale di questa Società prevede la firma congiunta di entrambi gli amministratori: da ciò discenderebbe, quale ulteriore corollario, che l'aggiudicazione della concessione, provvisoriamente disposta a favore di Viskorsa per il canone annuo di Euro 27.150,00, sarebbe illegittima e l'amministrazione avrebbe dovuto affidare la concessione della Malga Vacil a favore delle ditte Carli ed Azzolini non a seguito della prelazione, esercitata al canone di Euro 27.151,00 annui, ma sulla scorta dell'offerta originaria, prevedente il pagamento del canone nella

inferiore misura di Euro 16.650,00 annui.

Peraltro, pressoché contestualmente, la ricorrente principale ha promosso ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 26.6.2014 e depositato il successivo 30 giugno.

Con tale mezzo, la Società Viskorsa da un lato ha impugnato il contratto di concessione nel frattempo stipulato dall'amministrazione comunale con le controinteressate, reiterando in via derivata la censura formulata nel proprio atto introduttivo, dall'altro ha contestato (pag. 8 e 9) la fondatezza del ricorso incidentale, depositando (sub all.to 10) copia del documento di data 10.4.2014, con cui la socia amministratrice Tognoni Eleonora aveva in tale data delegato Tognoni Matteo a compiere, a firma disgiunta, operazioni societarie, di ordinaria e straordinaria amministrazione, pure comportanti una spesa superiore ad Euro 50.000. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2015.

Nel corso della stessa, in relazione al cennato documento di delega fra i soci amministratori di Viskorsa, il difensore delle ditte Carli ed Azzolini ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 del cod. civ., la conformità della copia prodotta in giudizio con l'originale.

## DIRITTO

1. Riassunta nei termini che precedono la fattispecie in esame, il Collegio ritiene di dover prioritariamente esaminare il ricorso incidentale (Ad. Plen. Cons. di Stato, 7.4.2011, n. 4).

Nella presente lite, infatti, tale mezzo è stato interposto per contestare direttamente la legittimazione della ricorrente principale Società Viskorsa alla ammissione alla procedura, di talchè l'eventuale accoglimento, per di più tenuto conto dell'esistenza in gara di due sole offerte, produrrebbe l'effetto di rendere inammissibile il ricorso

principale.

2. Il ricorso incidentale è infondato.

2.1. La difesa della Società Viskorsa ha infatti dimostrato in giudizio che, con scrittura avente data certa 10.4.2014 (doc. 10), la società amministratrice aveva in effetti già delegato ed autorizzato il coamministratore e socio a compiere le operazioni sociali, a firma disgiunta, anche per importi superiori alla somma di Euro 50.000.

Sul punto va rammentato che il regime delle società semplici, anche in ordine alla costituzione ed alla modificazione del contratto sociale (artt. 2251 e 2252 cod. civ.), è caratterizzato dalla massima semplicità formale e sostanziale.

Peraltro, la data certa di redazione e sottoscrizione di tale documento è antecedente a quella (17.4.2014: doc. 7 fasc. dell'amministrazione) dell'offerta presentata da Viskorsa a mezzo del socio amministratore Tognoni Matteo, in forza della delega ed autorizzazione poco prima appositamente rilasciatagli.

Infine il documento in esame risulta essere stato acquisito agli atti di gara (doc. 9 fasc. Viskorsa), senza alcuna contestazione né da parte della stazione appaltante, né da parte delle ditte concorrenti.

2.2. Quanto al disconoscimento della conformità della fotocopia del predetto documento rispetto al suo originale, operato dalla difesa delle ricorrenti incidentali in sede di udienza pubblica, va rilevato la tardività, e dunque inammissibilità, di tale eccezione.

La copia fotostatica del documento è stata infatti depositata in giudizio da Viskorsa, in uno ai sopra cennati motivi aggiunti, in data 30 giugno 2014: la difesa delle ricorrenti incidentali avrebbe quindi dovuto prendervi posizione e formulare le eventuali eccezioni, al più tardi con apposita memoria di replica da depositarsi fino a venti giorni liberi

prima dell'udienza, così come stabilito, in termini perentori, dall'art. 73 del cod. proc. amm.

3. Ciò posto, passando all'esame del ricorso principale, va dapprima rilevato che non costituisce oggetto di impugnazione la legittimità della clausola contenuta nel § 2 del bando e, dunque, la previsione dell'esercizio del diritto di prelazione: l'unico motivo proposto avversa piuttosto l'applicazione ed interpretazione di detta clausola, come assunta dalla stazione appaltante, nella parte in cui essa esclude la possibilità di esercitare tale diritto "in forma associata".

A tal riguardo vanno svolte le considerazioni che seguono.

3.1. Le ditte Carli ed Azzolini avevano già ricevuto in concessione parti separate del compendio immobiliare denominato "Malga Vicil" in forza di due distinti contratti, entrambi venuti a scadenza prima dell'indizione della gara in esame.

Quest'ultima, secondo le disposizioni del bando, ha riunito in un'unica concessione i lotti precedentemente separati, prevedendone l'unitaria aggiudicazione.

Invero, la disposizione contenuta nel § 2, nel riconoscere al concessionario uscente il diritto di prelazione, non può che riferirsi ad entrambi i precedenti concessionari, tenuti quindi necessariamente a formulare un'unica offerta congiunta al fine di poter efficacemente esercitare il previsto diritto, senza che ciò possa interpretarsi quale esercizio della prelazione "in forma associata".

3.2. Diversamente ragionando, la clausola del bando non potrebbe mai trovare applicazione, posto che l'attivazione di due separate prelazioni determinerebbe un inammissibile affidamento disgiunto dell'unitario compendio posto in gara, non rimanendo neppure esclusa – in tal caso – l'evenienza di un'unica prelazione, ma investente solo parte del

compendio, o di due separate prelazioni offerte a condizioni economiche fra loro differenti.

3.3. Peraltro, il criterio ermeneutico generale contenuto nell'art. 1367 del cod. civ. ("Conservazione del contratto"), ritenuto applicabile in materia di atti amministrativi, induce a privilegiare, a fronte di più possibili interpretazioni, quella che consente alla clausola controversa di avere effetto anziché quella secondo cui non ne avrebbe alcuno.

3.4. Sotto altro profilo, la ben comprensibile esclusione del diritto di prelazione se esercitato in forma associata, come recita la clausola del bando in esame, va riferita alle ipotesi in cui il precedente concessionario pretenda, per esercitare tal diritto, di associarsi a soggetti terzi, estranei alla precedente conduzione: in tali casi, infatti, l'intervenuta "associazione" contrasterebbe insanabilmente con l'esercizio del diritto di prelazione, attesa la sua natura strettamente personale ed intrasmissibile a terzi.

3.5. L'interpretazione sostenuta dalla ricorrente principale si appalesa dunque infondata.

4. Ciò posto, appare quindi legittimo e coerente anche il chiarimento reso dall'amministrazione in data 18.4.2014 (doc. 9 fasc. dell'amministrazione), con cui la stazione appaltante ha comunicato ai concessionari uscenti la possibilità di esercitare, entro il prefissato termine, il diritto di prelazione in maniera fra loro congiunta.

Peraltro, nei confronti di tale nota, pur impugnata, parte ricorrente non formula specifiche ed ulteriori censure, limitandosi a richiamare in via derivata la pretesa, e come sopra evidenziato infondata, interpretazione della clausola del bando in esame.

5. Per i suesposti motivi, il ricorso principale va rigettato in uno alle domande ivi formulate.

6. In punto spese giudiziali, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza fra alcune delle parti in causa, le stesse, nella misura disposta in dispositivo, vengono poste integralmente a carico della Società Viskorsa nei confronti del Comune di Storo; in parte compensate, per la quota di metà, e per l'altra metà poste a carico della Società Viskorsa nei confronti delle ditte Allevamenti Carli e Azzolini Leonardo; integralmente compensate nei rapporti fra queste ultime ed il Comune di Storo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso numero 153 del 2014:

A) respinge il ricorso incidentale promosso dall'Azienda agricola Allevamenti Carli, di Carli Marco e Massimiliano, e dall'Azienda agricola Azzolini Leonardo;

B) respinge il ricorso principale promosso dalla Società semplice Viskorsa;

Condanna la Società Viskorsa a rifondere al Comune di Storo le spese di causa nella misura di Euro 4.000,00 (quattromila/00).

Condanna la Società semplice Viskorsa a rifondere all' Azienda agricola Allevamenti Carli ed all'Azienda agricola Azzolini Leonardo, in solido fra loro, la metà delle spese, liquidata in Euro 2.000, 00 (duemila/00) oltre a C.N.P.A ed I.V.A. di legge, compensata l'altra metà.

Compensa integralmente le spese fra le Aziende agricole Allevamenti Carli ed Azzolini Leonardo ed il Comune di Storo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio

2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)